



## CORTE DI APPELLO DI ANCONA

N. 1207/2007 r.g.

La Corte

A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 16.04.2008 e nella medesima composizione di cui al predetto verbale

Rilevata l'istanza dell'appellante volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado e ritenuto che il giudice di appello deve deliberare sindacando sommariamente il fumus, ossia la fondatezza dell'impugnazione, nonché il pregiudizio patrimoniale derivabile al soccombente dall'esecuzione della sentenza, valutabile anche in relazione alla difficoltà del medesimo di ottenere la restituzione di quanto pagato in caso di accoglimento del gravame e che dunque la concessione del provvedimento è rimessa ad una globale valutazione di opportunità (Cass.25.2.2005, n. 4060).

Rilevato che nel caso di specie l'appellante contesta non solo la fondatezza del titolo in base al quale è stato concesso il decreto, ma anche il suo ammontare adducendo a motivo di appello l'incompletezza della documentazione prodotta agli atti dall'odierno appellato a corredo del ricorso monitorio ed il fatto di non aver potuto articolare propri mezzi istruttori in primo grado, dal momento che il giudice ha immediatamente ritenuto la causa matura per la decisione statuendo sulla inammissibilità dell'opposizione in base alla ritenuta "mutatio libelli" in tale sede da parte dell'opponente.

Ritenuto che ad un sommario esame dei motivi di appello lo stato degli atti non consente di escludere la loro fondatezza e che ragioni di opportunità, tenuto conto anche del fatto che gli appellati, fino al marzo del 2008, hanno beneficiato della sospensione dei termini che la legge

accorda alle vittime di usura, suggeriscono di tutelare tali soggetti da esecuzioni pregiudizievoli, in considerazione della non sicura certezza e liquidità del credito oggetto del procedimento monitorio.

Ritenuto necessario ammettere CTU contabile che provveda a determinare il saldo del conto per il quale si procede ed il suo esatto ammontare, depurato dagli eventuali interessi capitalizzati trimestralmente ed anatocistici nonché dai tassi soglia previsti dalla legge n.108/1996.

Rilevato che quanto agli ulteriori profili la richiesta di CTU non è ammissibile

P.Q.M.

Sospende la provvisoria esecuzione della sentenza appellata;

ammette CTU come specificato in motivazione, nominando *il dott. Guido Mariotti*  
*di Ancona*

Fissa per la prosecuzione del procedimento e per il conferimento dell'incarico al CTU l'udienza del

*25/6/2008 ore 9.30*

Si comunichi alle parti ed al CTU.

Ancona, li 29 aprile 2008

Il Presidente



Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio Dr. Natalia Giubilei.

CORTE D'APPELLO DI ANCONA  
SEZIONE CIVILE

Vice Presidente Dr. Daniela

03.05.2008

CANCELLIERE

